



**CITTA'
DI
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail manutenzioni@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

AREA OO.PP.-MANUTENZIONI-PATRIMONIO-QUALITA' DEL VERDE E AMBIENTALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 71 E 107, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESPLETARSI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023 E APPLICAZIONE DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE (ART.107 COMMA 3 D.LGS 36/2023).

CIG: BA9FBD6906 - CUP: G67H25001930004.

DISCIPLINARE DI GARA

Muggio' lì 5 Marzo 2026.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI
(Geom. Giovanni SAVOLDELLI)

SOMMARIO

1. - PIATTAFORMA TELEMATICA.	4
1.1 - La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2 - Dotazioni tecniche	5
1.3 - Identificazione	6
2. - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	6
2.1 - Documenti di gara	6
2.2 - Chiarimenti	7
2.3 - Comunicazioni	7
3. - OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, FINANZIAMENTO	8
3.1 - Oggetto dell'Appalto	8
3.2 - Suddivisione in lotti	8
3.3 - Importo.....	8
3.4 - Finanziamento.....	10
4. - CATEGORIE DEI LAVORI.....	10
5. - DURATA, MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
5.1 - Durata.....	10
5.2 - Modalita' di affidamento e criterio di aggiudicazione.....	11
5.3 - Revisione dei Prezzi.....	11
5.4 - Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	11
6. - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
7. - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
8. - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
8.1 - Requisiti di idoneita' professionale	15
8.2 - Requisiti di capacita' economica finanziaria e tecnica professionale	15
8.3 - Requisiti per la fase di esecuzione	16
8.4 - Condizioni particolari di esecuzione	16
9. - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, RETI DI IMPRESE E GEIE	16
9.1 - Requisiti di idoneita' professionale	16
9.2 - Requisiti di capacita' economica finanziaria	16
10. - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONCORSI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	17
10.1 - Requisiti di idoneita' professionale	17
10.2 - Requisiti di capacita' economica finanziaria e tecnica professionale	17
11. - AVVALIMENTO.	17
12. - GARANZIA PROVVISORIA.	18
13. - SOPRALLUOGO	19
14. - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	19
15. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
16. - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	20
17. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.	21
18. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
19. - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12.01.2019 N.14.....	23
20. - DICHIARAZIONE DA RENDERE NEL D.G.U.E.....	23
21. - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	23
22. - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	24
23. - OFFERTA ECONOMICA	25
24. - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	26
25. - INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	26
26. - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
27. - VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	27
28. - SOCCORSO ISTRUTTORIO.	27
29. - AGGIUDICAZIONE	28
30. - FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA	29
31. - GARANZIA DEFINITIVA	29
32. - STIPULA DEL CONTRATTO	29

33. - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	30
34. - SUBAPPALTO.	30
35. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	30
36. - CODICE DI COMPORTAMENTO.	31
37. - ACCESSO AGLI ATTI	31
38. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
39. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31

PREMESSE.

Con Determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area OO.PP., Manutenzioni, Patrimonio, Ecologia, Qualità del Verde e Ambiente n. 101 del 05/03/2026, il Comune di Muggiò, in qualità di Stazione Appaltante, ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E RIFACIMENTO DI TRATTI DI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con applicazione del criterio del prezzo più basso e dell'inversione procedimentale di cui all'articolo 107, comma 3, del medesimo decreto, pur essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice.

La procedura è svolta direttamente dal Comune di Muggiò, senza il ricorso a stazioni uniche appaltanti o centrali di committenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 essendo qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

La presente procedura aperta verrà interamente gestita tramite la Piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. di acquisto (in seguito: Piattaforma) accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, è il prezzo più basso.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) il responsabile di progetto procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale. Si precisa che tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il RUP valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

La procedura è svolta nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. Il rispetto dei CAM costituisce condizione di esecuzione del contratto.

La durata del procedimento di gara è stimata in 4 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, mentre la durata dell'esecuzione dei lavori è disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Muggiò (MB) – codice NUTS ITC4D.

CIG (Codice Identificativo Gara): BA9FBD6906;

CUP (Codice Unico di Progetto): G67H25001930004;

CPV principale: 45233141-9 - "Lavori di manutenzione stradale"

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023: **geom. Giovanni Savoldelli**, Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune di Muggiò (MB) – email savoldelli@comune.muggio.mb.it - lavori.pubblici@comune.muggio.mb.it

1. - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. - La Piattaforma Telematica di Negoziazione

La presente procedura di gara è svolta esclusivamente mediante la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL, messa a disposizione da ARIA S.p.A., accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it> (di seguito, la *Piattaforma*).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nella documentazione tecnica della Piattaforma e, in particolare:

- del Regolamento (UE) n. 910/2014 (Regolamento eIDAS – electronic IDentification, Authentication and Signature);
- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD);
- delle Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni rese disponibili sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

È onere dell'operatore economico assicurare il corretto funzionamento dei propri sistemi informatici e verificare la completezza, correttezza e tempestività dell'invio della documentazione e dell'offerta.

Il Comune di Muggiò, in qualità di Stazione Appaltante, non assume alcuna responsabilità per perdite di documenti o dati, danneggiamenti di file, ritardi o mancati invii della documentazione e dell'offerta, né per malfunzionamenti, danni o pregiudizi comunque derivanti da cause imputabili all'operatore economico, ivi inclusi i difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento o dei programmi utilizzati per l'accesso alla Piattaforma, nonché l'utilizzo della Piattaforma in modo non conforme alle previsioni del presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non imputabili agli operatori economici, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante potrà disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario al ripristino del normale funzionamento della Piattaforma e la conseguente proroga del termine stesso per una durata proporzionale al periodo di mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dell'evento.

La Stazione Appaltante si riserva di adottare tali misure anche nel caso in cui, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare con certezza la causa del mancato o non corretto funzionamento della Piattaforma.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL", pubblicato sul sito di ARIA S.p.A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-00002+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un domicilio digitale qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

1.2. - Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quanto indicato nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. Reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-00002+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

-
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. - Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. - Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende i seguenti atti ed elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura e sono resi disponibili sulla piattaforma telematica SINTEL:

A) Progetto esecutivo, comprendente i seguenti allegati:

- Relazione tecnica
- Capitolato speciale di appalto
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Quadro di incidenza della manodopera
- Cronoprogramma dei lavori
- Quadro tecnico economico
- Tav. 01: via Venezia
- Tav. 02: via Mantova
- Tav. 03: via Padova int. via Vittorio Veneto
- Tav. 04: via F.lli Cairoli – via Mentana
- Tav.05: via Dei Combattenti
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Stima dei costi della sicurezza
- Piano di manutenzione dell'opera
- Schema di contratto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Diagramma di gantt
- Analisi e valutazione dei rischi
- Stima dei costi della sicurezza
- Fascicolo dell'opera
- Procedure di apposizione della segnaletica verticale

B) Verbale di validazione del progetto esecutivo del 06/06/2025, redatto ai sensi dell'Allegato I.7, articolo 34, del D.Lgs. 36/2023 (verifica preventiva della progettazione);

C) Disciplinare di gara;

D) eDGUE;

-
- E) Modello "Domanda di partecipazione";
 - F) Modello "Offerta manodopera e sicurezza";
 - G) Modello "Giustificativo dell'offerta economica";
 - G1) Modello "Giustificativo dell'offerta economica integrativo";
 - H) Modulo "Dichiarazione del titolare effettivo";
 - I) Modulo "Dichiarazione standard minimi sociali";
 - L) Dichiarazione equivalenza tutele C.C.N.L. (eventuale)
 - M) Codice di comportamento del Comune di Muggiò;
 - N) Patto di integrità del Comune di Muggiò;
 - O) Patto di integrità di Regione Lombardia.

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP, in conformità agli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità definite dalla Delibera ANAC n. 263/2023, ed è consultabile all'indirizzo <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>, nonché sulla piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.p.A. e sulla sezione Amministrazione trasparente del Comune di Muggiò in "Bandi di gara e contratti" al seguente link:

<https://muggio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/10084167>

È onere dell'operatore economico prendere visione di tutta la documentazione di gara e degli elaborati progettuali, nonché verificare eventuali chiarimenti, integrazioni o comunicazioni pubblicati sulla piattaforma.

Al fine di agevolare gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura aperta, è stato creato un file di excel denominato "informazioni e documentazione di gara" che racchiude dati e collegamenti diretti agli elaborati progettuali e modelli di gara pubblicati nella sezione "Bandi di gara e contratti" - Amministrazione trasparente del comune di Muggiò.

In caso di discordanza tra le disposizioni contenute nei diversi atti contrattuali, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco Prezzi Unitari (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) – elaborati grafici/disegni.

In caso di discordanze tra le descrizioni riportate nell'Elenco Prezzi Unitari e quelle riportate nel Computo Metrico Estimativo, è prevalente quanto prescritto nell'Elenco Prezzi, che avrà valenza contrattuale in sede di stipula.

2.2. - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [Canale "Comunicazioni procedura" di Sintel], previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., nella sezione "Documentazione di Gara" della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale al link <https://www.comune.muggio.mb.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici sono effettuati utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici avverranno tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e saranno accessibili nell'area comunicazioni della procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a. all'aggiudicazione;
- b. all'esclusione;
- c. alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d. all'attivazione del soccorso istruttorio;
- e. al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- f. alla richiesta di offerta migliorativa;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge

domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. - OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, FINANZIAMENTO

3.1. - Oggetto dell'Appalto

I lavori oggetto della presente procedura interesseranno:

- la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale (rifacimento del manto di usura) delle seguenti vie: Via Venezia, Via Mantova (tratto compreso tra Via Cremona e Via Bergamo), Via Padova (intersezione con Via Vittorio Veneto), Via F.lli Cairoli-Via Mentana, Via dei Combattenti in quanto la stessa, allo stato attuale, risulta essere particolarmente ammalorata e presenta numerose buche e ampi tratti di asfalto deteriorato con evidente pericolo per la sicurezza dei veicoli;
- il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche, delle seguenti vie: Via Padova (intersezione con Via Vittorio Veneto) e Via dei Combattenti in quanto la stessa, allo stato attuale, risulta essere particolarmente ammalorata e sconnessa con evidente pericolo per la sicurezza dei pedoni;
- la realizzazione di marciapiedi pedonali rialzati, oltre che bande pedonali a raso, nelle Vie F.lli Cairoli e Mentana considerata l'attuale assenza nelle stesse di percorsi pedonali protetti.

Le lavorazioni sono descritte in dettaglio negli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e alla documentazione progettuale.

3.2. - Suddivisione in lotti

L'appalto in oggetto è strutturato in un unico lotto, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia organizzativa e tempestività dell'azione amministrativa.

La stazione appaltante ha valutato che la gestione in un unico lotto risponde a ragioni oggettive e documentate, evitando l'artificioso frazionamento vietato dall'art. 58, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Tale impostazione risulta conforme alle indicazioni ANAC sul divieto di frazionamento artificioso in interventi unitari.

La suddivisione in più lotti comporterebbe infatti un significativo incremento dei costi del personale addetto ai controlli amministrativi, contrattuali, esecutivi e contabili, nonché una dilatazione dei tempi operativi, a parità di risorse disponibili.

Tali effetti sono in contrasto con l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie e umane, che devono guidare l'azione contrattuale.

Inoltre, l'importo globale dell'appalto non ostacola la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, garantendo quindi il rispetto delle finalità antimonopolistiche e pro-concorrenziali sancite dal comma 1 dello stesso articolo.

3.3. - Importo

L'importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Descrizione lavori	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo
a) Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e di rifacimento di tratti di marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche	45233141-9 - "lavori di manutenzione stradale"	P	222.185,01
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			5.822,71
Importo complessivo lavori (a + b)			228.007,72

L'importo posto a base di gara e quindi soggetto a ribasso (a) è pari a **Euro 222.185,01**.

I costi della sicurezza (b) sono scorporati da tale importo assoggettato a ribasso e sono quantificati in **Euro 5.822,71**.

L'importo soggetto a ribasso (a) comprende invece i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato indicativamente, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, in **Euro 39.605,97**, tale valore, come risultante dall'elaborato "Incidenza della manodopera" è stato determinato analiticamente sulla scorta delle percentuali di incidenza dei costi della manodopera relative alle singole voci di prezzo utilizzate per la stima degli interventi, come determinate nel prezzario regionale di riferimento - edizione Regione Lombardia 2025 ultima versione.

Gli importi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. e/o di altre Imposte e contributi di legge.

Il contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato dalla Stazione Appaltante, applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.01 al decreto citato, è il seguente:

- **F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (Edilizia e Finiture)**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, l'operatore ha l'obbligo di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera – oltre che gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'applicazione di CCNL diversi da quello indicato (F012) non è automatica: tali contratti saranno efficaci solamente ove la Stazione Appaltante, a seguito di verifica documentale, accerti la piena equivalenza economico-normativa e la comparativa rappresentatività delle organizzazioni firmatarie, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Difatti, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato Allegato I.01, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Nella fattispecie si considerano equivalenti, nei limiti di quanto sopra indicato i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES:

- **F012, F015, F018 (Edilizia e Finiture);**

NB: solo in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (F012) o da quelli indicati come equivalenti (F012, F015, F018), l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'allegato file "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL" unitamente alla documentazione probatoria.

Costi della manodopera

Si ricorda che, secondo giurisprudenza prevalente, l'indicazione separata dei costi della manodopera non comporta la loro esclusione dall'importo complessivo su cui calcolare il ribasso applicabile. Al contrario, la separazione ha funzione conoscitiva e trasparente nonché si pone a tutela della manodopera e verificabilità dei minimi salariali, ma non altera la base ribassabile. Una diversa impostazione dell'offerta, ossia lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo ribassabile, la renderebbe, infatti, indeterminata, impedendo la comparazione competitiva.

La "non ribassabilità" della manodopera non incide sull'obbligo di applicare la percentuale di ribasso all'intero importo (comprensivo della manodopera), ma riguarda soltanto la facoltà dell'operatore di non ribassare quella specifica voce qualora non possa dimostrare l'efficiente organizzazione aziendale. Resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per l'operatore economico di dimostrare che un costo diverso della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che non abbia ripercussioni negative sui trattamenti salariali minimi delle maestranze previsti dal contratto collettivo di riferimento. Gli operatori economici concorrenti potranno, quindi, indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante potrà dare luogo, nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati, alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala giacché l'onere istruttorio della stazione appaltante per la valutazione del rispetto dei minimi salariali e, più in generale, dei costi della manodopera e dei profili di sicurezza

scatta, oltre che nelle ipotesi di anomalia dell'offerta (ai sensi dell'art. 110 del codice), nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente (in termini assoluti o di sconto) intacchi i valori medi indicati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'offerta economica il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connesse all'attività oggetto de l'appalto.

3.4. – Finanziamento

I lavori sono finanziati interamente con risorse del bilancio comunale.

4. - CATEGORIE DEI LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie di lavori indicate nella tabella che segue, nella quale sono altresì riportati l'importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza, l'indicazione della categoria prevalente e i limiti al subappalto, ai sensi della normativa vigente.

lavorazione	categoria	classe	Qualifica SOA obbligatoria (SI/NO)	Importo €.	%	Costo della manodopera ripartito per categoria di lavori	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tran	OG3	I	SI	228.007,72	100	39.605,97	Prevalente	SI	Si rimanda al successivo art. 12 – Subappalto -

Le lavorazioni previste in OG3 comprendono attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, a causa dell'estrazione e della movimentazione di terra e materiali inerti. Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono le attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012, ovvero l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

5. - DURATA, MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

5.1 - Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in n. **giorni 70 (settanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (rif. art. 2.7 del C.S.A.).

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 17 c. 8 e 9 e art 50 comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del citato decreto, così come modificato dall'art. 45, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 209/2024, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera secondo quanto indicato all'art. 2.15 del Capitolato speciale di appalto. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del citato decreto, così come modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 209/2024, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione come previsto all'art. 22, comma 7, dell'allegato Capitolato e di seguito brevemente indicato:

a) riduzione dal 1° al 15° giorno: premio accelerazione pari allo 0,5 per mille giornaliero sull'importo contrattuale;
b) riduzione dal 16° al 30° giorno (successivi ai primi 15 giorni): premio accelerazione pari all'1 per mille giornaliero sull'importo contrattuale.

Il premio è corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, nonché fino al 50% delle economie generate dal ribasso d'asta, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio verrà riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

5.2 – Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108 del Codice, utilizzando il **Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice**. All'operatore economico è richiesto di offrire un ribasso percentuale unico, da applicare agli elenchi prezzi posti a base di gara, al netto dell'IVA e dei costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso. Il ribasso percentuale offerto potrà essere espresso fino a un massimo di cinque (5) cifre decimali.

Il contratto è stipulato **"a misura"**, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice. (rif. Art. 1.2 del CSA), pertanto l'importo dei lavori sarà determinato sulla base delle quantità effettivamente eseguite e contabilizzate, applicando i prezzi unitari ribassati. L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti sulla base del prezzario della Regione Lombardia anno 2025, ultimo numero disponibile.

Ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, il Rup esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (inversione procedimentale – vedi art. 20.1).

La graduatoria di gara è formata e gestita dalla Stazione Appaltante mediante la piattaforma telematica SINTEL.

5.3 - Revisione dei prezzi.

Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 (rif. Art. 2.27 del CSA).

La revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano, ai sensi del comma 2, lett. a), una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 60 comma 3 lettera a) del Codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui all'art. 4 comma 3 dell'All. II.2-bis del D.Lgs. 36/2023.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Per i contratti di lavori, come previsto nell'allegato II.2-bis, Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali", art.16 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, fino a quando non si rendono disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione del fabbricato residenziale, del capannone industriale e del tronco stradale con tratto in galleria, come disposto nel testo del Codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° luglio 2023.

La revisione prezzi di cui sopra è applicabile a partire dal secondo anno dalla data di stipulazione del contratto.

La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante: ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite a prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

5.4 - Modifica del contratto in fase di esecuzione

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in fase di esecuzione, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del medesimo contratto e l'operazione economica sott

sottesa possano ritenersi inalterate, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 120 commi 1, lett. b), c) e d), 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prezioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad **Euro 228.007,72** al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

6. - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera b), c) e d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali con

consorziate il consorzio concorre determinando la esclusione della consorziata designata se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Il Comune di Muggiò, in qualità di stazione appaltante, verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ai sensi della normativa vigente.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono inoltre possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità, ai sensi dell'articolo 96 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel eDUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- ovvero motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Muggiò.

Sono considerate misure sufficienti:

- il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità competenti;
- l'adozione di provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso dalla procedura. In caso contrario, la stazione appaltante comunica all'operatore economico le ragioni della ritenuta insufficienza.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, per tutta la durata del periodo di esclusione derivante dalla sentenza medesima.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante o esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali presso il Comune di Muggiò.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità del Comune di Muggiò e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

8. - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati nei commi seguenti.

Il Comune di Muggiò, in qualità di Stazione Appaltante, verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni necessari alla comprova dei requisiti, qualora gli stessi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già stati acquisibili d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione del possesso dei requisiti mediante compilazione del eDGUE e della Domanda di partecipazione.

8.1. - Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. La società dovrà risultare "ATTIVA".

Solo per le società cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004.

Per gli operatori economici di altri Stati membri e non residenti in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

b) Possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, o comunque dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, per l'esecuzione di lavori nella categoria OG3.

La comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo è effettuata dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla verifica, ove disponibili.

8.2. - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti devono essere in possesso di idonea qualificazione rilasciata da una SOA, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12, per la seguente categoria: Categoria OG3 – classifica I o superiore, idonea a coprire l'importo complessivo dei lavori.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune di Muggiò che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

8.3. - Requisiti per la fase di esecuzione

Ai fini dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario deve essere in possesso della c.d. patente a punti di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 settembre 2024, n. 132, e dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024. In caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario si impegna a individuare esclusivamente imprese subappaltatrici in possesso della predetta patente a punti.

Il Comune di Muggiò verifica il rispetto della normativa in materia di patente a punti prima della stipula del contratto e, comunque, prima dell'avvio delle attività di cantiere.

8.4. - Condizioni particolari di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire, per tutto il personale impiegato nell'appalto, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel presente Disciplinare.

In alternativa, l'aggiudicatario può applicare un diverso contratto collettivo, purché assicuri ai lavoratori impiegati nell'appalto – inclusi quelli eventualmente impiegati dai subappaltatori – tutele economiche e normative equivalenti.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, garantendo per l'esecuzione del contratto o per attività ad esso connesse o strumentali assicurino:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. - INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, RETI DI IMPRESE E GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

9.1. - Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

9.2. - Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10. - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

10.1. - Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

10.2. - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d):

- a) per gli appalti che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b) per gli appalti che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 8- oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, anche misto.

Il contratto di avalimento, anche misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine

assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'operatore economico ausiliario risulti privo dei requisiti dichiarati o incorra in una causa di esclusione, il concorrente è tenuto a sostituirlo entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 104, comma 6, del Codice.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti dell'operatore economico ausiliario mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

12. - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un importo pari a **€ 2.280,01** (1,00 % base di gara).

La Stazione Appaltante richiede la prestazione della garanzia provvisoria in considerazione della tipologia e della specificità dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della necessità di selezionare operatori economici dotati di adeguata solidità e affidabilità, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita come segue:

mediante bonifico bancario o altri strumenti e canali di pagamento elettronici sul conto corrente intestato al Comune di Muggiò, con le seguenti coordinate:

- ☐ Intestatario: Comune di Muggiò
- ☐ IBAN: IT13E056963346000050000X81
- ☐ Causale: "GARANZIA PROVVISORIA PER AMMISSIONE A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDI – CIG BA9FBD6906;

mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPa, accedendo al sito istituzionale https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=C_F797

Occorrerà quindi selezionare "Deposito cauzionale" e compilare il Format inserendo tutti i dati richiesti.

La ricevuta attestante l'avvenuto versamento deve essere allegata alla documentazione amministrativa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- ☐ da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ☐ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- ☐ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- ☐ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- ☐ l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi del comma 4-bis, all'art. 53 del Codice alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.

13. - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo NON è obbligatorio. E' comunque opportuno che gli Operatori Economici prendano visione dei luoghi di esecuzione degli interventi, al fine di effettuare una corretta valutazione dei luoghi, chiedere eventuali chiarimenti tramite la piattaforma utilizzata, e predisporre una offerta tecnica congrua.

14. - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 09/06/2025).

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare all'interno della busta amministrativa "l'attestazione di avvenuto pagamento del Contributo ANAC".

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

15. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore:

12:00 del giorno 16/04/2026

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza

prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per ogni campo creato.

16. - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta è composta da:

- a) Documentazione amministrativa;
- b) Offerta economica.

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedura", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio", che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "Invia Offerta", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- a) Step 1 – Busta Amministrativa: il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente. Nella busta amministrativa dovrà essere allegato anche l'eDGUE in formato elettronico, come meglio indicato all'art. 14. lett b) del presente Disciplinare di gara;

- b) Step 2 – Busta Economica: l'operatore economico dovrà inserire in Piattaforma il ribasso percentuale che verrà applicato all'importo posto a base di gara.

L'operatore economico dovrà indicare, in corrispondenza della busta "Offerta Economica" presente in Piattaforma, **a pena di esclusione** i seguenti valori economici:

- **l'importo dei costi della sicurezza quantificati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso**;
- **la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice.

Si chiede, inoltre, al concorrente di caricare a Sistema il "*Giustificativo dell'offerta economica*" contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, specificando, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (In caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice), al fine di consentire al RUP della Stazione Appaltante l'immediata valutazione dell'offerta presentata. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La graduatoria sarà gestita sulla Piattaforma Sintel.

Firma digitale dell'offerta: il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema.

- c) Step 3 - Riepilogo ed invio dell'offerta: il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- a) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/

Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al *edGUE* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica 101 del Codice. L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

L'operatore economico utilizza la PIATTAFORMA <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione;
- b. DGUE sia in formato .xml (NON firmato digitalmente) che in formato .pdf (firmato digitalmente);
- c. Imposta di bollo;
- d. Garanzia provvisoria;
- e. Contributo ANAC;
- f. eventuale procura;
- g. certificazione SOA;
- h. Modulo "Dichiarazione Titolare effettivo";
- i. Modulo "Dichiarazione standard minimi sociali";
- j. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo art. 21;
- k. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo art. 22;
- l. copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- m. eventuale documentazione a corredo.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PIATTAFORMA con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

Con riferimento al punto b) DGUE:

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato ai sensi di Legge.

Il DGUE deve essere presentato e compilato in tutte le Sezioni pertinenti:

- dal singolo operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano
- alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per l'utilizzo del file: "DGUEREQUEST_2026_Manut.straord.strade_02965420157-022026-203.xml" allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

-
- selezionare il file (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
 - utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il file sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma.

Ai fini della compilazione e della creazione di un DGUE Response, l'operatore economico potrà effettuare l'upload del DGUE Request allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP al presente link: <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di login. pertanto l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'eDGUE l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti link:

https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE_reazione+Response+1+1+4+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f14cba-b88c-f4c844d6a498-p3qUk3f

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo

Il DGUE Response, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente. Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'eDGUE Request messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del file per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

18. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
4. nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
5. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Assolvimento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della

Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19. - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

20. - DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- a. le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

21. - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

-
- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
 - 2) la dichiarazione di avalimento;
 - 3) il contratto di avalimento, anche misto.

22. - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

A - Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ☐ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ☐ dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

B - Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ☐ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ☐ dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

C - Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ☐ dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

D - Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ☐ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ☐ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ☐ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E - Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ☐ copia del contratto di rete;
- ☐ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ☐ dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F - Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

F.1 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- ☐ copia del contratto di rete;
- ☐ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- ☐ dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F.2 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- ☐ copia del contratto di rete;
- ☐ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

G - Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- ☐ DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- ☐ dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

a.1) di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

☐ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

☐ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

☐ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

23. - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire in Piattaforma il **ribasso unico %le, da applicare all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza.**

Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali. Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta con più di 5 cifre decimali, la stazione appaltante opererà un troncamento, senza arrotondare, direttamente sulla Piattaforma.

L'operatore economico **dovrà, inoltre, compilare integralmente il modello "Offerta manodopera e sicurezza" indicando, a pena di esclusione,** i seguenti valori economici:

a) i costi della sicurezza derivanti da interferenza stimati dal Comune di Muggiò, non soggetti a ribasso;

b) la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice.

Il concorrente è tenuto a caricare in Piattaforma il "*Giustificativo dell'offerta economica*" contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata nonché, se necessario, la dichiarazione di equi

equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice.

La mancata anticipazione del modello " *Giustificativo dell'offerta economica*" e della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. La graduatoria sarà gestita dalla stazione appaltante sulla Piattaforma Sintel di ARIA Spa.

24. - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno:

16/04/2026 alle ore 14:30

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 5.

L'ufficio a ciò deputato esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, secondo le modalità indicate ai punti 18.1 e 18.2.

Nell'ipotesi in cui le offerte pervenute sono inferiori a 5 e, pertanto, non si applicherà l'inversione procedimentale, l'ufficio a ciò deputato procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara. La Piattaforma verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi nella Piattaforma, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- d) alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta amministrativa;
- e) all'analisi della documentazione presente nella busta amministrativa volto alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara;
- f) all'applicazione, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice e del presente disciplinare di gara;
- g) all'ammissione o eventuale esclusione degli operatori economici alla successiva fase di gara. In caso di esclusione verrà poi adottato un formale provvedimento di esclusione che sarà successivamente comunicato all'operatore interessato;
- h) all'apertura della busta contenente le offerte economiche;
- i) all'individuazione della soglia di anomalia utilizzando il Metodo A parte 1) oppure parte 2) dell'Allegato II.2 del Codice sulla Piattaforma;
- j) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del Codice e dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, come precisato nel presente disciplinare di gara, che hanno offerto una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- k) all'individuazione del 1^ migliore offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia.

25. - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Nella prima seduta l'ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procede all'apertura delle offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

Pertanto, procede:

- a) alla verifica del numero complessivo delle offerte pervenute entro il termine perentorio di scadenza;
- b) alla verifica di regolarità della firma digitale di ciascun concorrente;
- c) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- d) alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- e) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;

-
- f) all'ammissione o eventuale esclusione degli operatori economici. In caso di esclusione verrà poi adottato un formale provvedimento di esclusione che sarà successivamente comunicato all'operatore interessato;
 - g) all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2, sulla Piattaforma;
 - h) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - i) all'individuazione del 1^a miglior offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia;
 - j) alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del miglior offerente;
 - k) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
 - l) all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti da parte del 1^a miglior offerente, come previsto dall'art. 107 comma 3 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, l'ufficio a ciò deputato procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PIATTAFORMA.

26. - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'ufficio a ciò deputato procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27. - VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'individuazione della soglia di anomalia verrà gestita sulla Piattaforma, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice. La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice. Si precisa che tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.

L'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque o l'appalto presenti un interesse transfrontaliero.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

28. - SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- a) il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- c) la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data

-
- d) certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa; - il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
 - e) l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
 - f) la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
 - g) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
 - h) la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.

Non sono sanabili:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- b) le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- c) la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- d) la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- a) sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- b) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 8.4 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PIATTAFORMA dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

29. – AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il RUP laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, verifica ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- a) l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- b) l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal ca

caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

30. - FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

31. - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale comprensivo di oneri della sicurezza da interferenza. L'importo di tale garanzia non è soggetto alle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del citato decreto, è previsto un meccanismo di svincolo progressivo e automatico. La garanzia si libera man mano che l'esecuzione avanza, in misura proporzionale all'importo dei lavori eseguiti, fino a un massimo dell'80% dell'importo iniziale. L'ammontare residuo del 20% viene svincolato solo dopo l'emissione del certificato di collaudo (provvisorio). Lo svincolo avviene senza necessità di nulla osta del committente, sulla base della sola presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) al Garante.

32. - STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia

di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Non trova applicazione il termine dilatorio (stand still) ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. lgs. 36/2023.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

33. - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (rif. Art. 2.18 del CSA).

34. - SUBAPPALTO.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (subappalto consentito entro il limite massimo del 49,99%).

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119, comma 17, del Codice, le prestazioni e le lavorazioni oggetto del presente appalto, anche se subappaltate dall'aggiudicatario principale, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. **È pertanto fatto esplicito divieto di subappalto "a cascata".**

Tale divieto è disposto dalla Stazione Appaltante al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

35. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

36. - CODICE DI COMPORTAMENTO.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.comune.muggio.mb.it>.

37. - ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PIATTAFORMA a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PIATTAFORMA, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante accesso nella specifica sezione dedicata alla gara e comunicata agli interessati tramite l'area di messagistica disponibile in piattaforma che consente l'invio di PEC ai singoli partecipanti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante accesso nella specifica sezione dedicata alla gara. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite l'area di messagistica disponibile in piattaforma che consente l'invio di PEC ai singoli partecipanti.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite l'area di messagistica disponibile in piattaforma che consente l'invio di PEC ai singoli partecipanti.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile di fase al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili

ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

38. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

39. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva).

Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Comune di Muggiò tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Muggiò informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, Il comune di Muggiò nella persona del Dirigente dell'Area Opere Pubbliche - Ing. Emanuela Sanvito - e-mail: sanvito@comune.muggio.mb.it.

Il responsabile della protezione dei dati è la società SI.Re Informatica S.r.l. con sede Novi Ligure (AL) nella persona del referente operativo - Avv. Massimo Ramello, giusto Decreto Sindacale n. 22 del 2/10/2024.

Incaricato del trattamento è il Rup - Geom. Giovanni Savoldelli - e-mail: savoldelli@comune.muggio.mb.it, unitamente al personale dello stesso servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per la gestione e per l'affidamento della procedura, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

L'interessato verrà adeguatamente informato in caso di eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, copia documento di identità, numero documento di identificazione, eventuale firma autografa. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure ad evidenza pubblica.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal comune di Muggiò quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, in quanto fornitori dei lavori relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- ai partecipanti non esclusi in modo definitivo dalla gara e ai primi cinque concorrenti in graduatoria che hanno diritto ad accedere ai verbali, atti, dati, informazioni ed offerte.

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; D.lgs 33/2013;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge e di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Muggiò nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento e conservazione dei dati

Il Comune di Muggiò non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Il Comune di Muggiò conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Muggiò;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Muggiò in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

8) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Muggiò. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Muggiò e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

9) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

10) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Muggiò può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

11) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Muggiò.

12) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Muggiò non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafo 1, GDPR.

Muggiò lì 5 Marzo 2026



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(**Geom. Giovanni SAVOLDELLI**)